

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

3 ottobre 2001

B5-0633/2001 }
B5-0641/2001 }
B5-0651/2001 }
B5-0663/2001 }
RC1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento da

- Ria G.H.C. Oomen-Ruijten e Peter Liese, a nome del gruppo PPE-DE
- Evelyne Gebhardt, Elena Ornella Paciotti e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE
- Hiltrud Breyer, Paul A.A.J.G. Lannoye e Nuala Ahern, a nome del gruppo Verts/ALE
- Geneviève Fraisse, Pedro Marset Campos, Erik Meijer e Armando Cossutta, a nome del gruppo GUE/NGL
- José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN
- Hans Blokland, a nome del gruppo EDD

in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi

- PPE-DE (B5-0633/2001),
- UEN (B5-0641/2001),
- PSE (B5-0651/2001),
- Verts/ALE (B5-0663/2001),

sulla concessione di brevetti per i geni BRCA1 e BRCA2 ("cancro del seno")

RC\450747IT.doc

PE 309.526}
PE 309.534}
PE 309.544}
PE 309.556} RC1

Risoluzione del Parlamento europeo sulla concessione di brevetti per i geni BRCA1 e BRCA2 ("cancro del seno")

Il Parlamento europeo,

- richiamandosi alla propria risoluzione del 30 marzo 2000 sulla decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) concernente il brevetto n. EP 695 351 rilasciato l'8 dicembre 1999, risoluzione nella quale il PE chiede all'UEB "di assicurare che tutt(e) ... le domande di brevetto in Europa non violino il principio di non brevettabilità degli esseri umani, dei loro geni o cellule nel loro ambiente naturale ...",
 - visto il parere sulla brevettabilità del genoma umano adottato all'unanimità dal Comitato internazionale di bioetica (IBC) dell'Unesco a conclusione della sua ottava sessione tenutasi il 14 settembre 2001, in cui si afferma che "vi sono forti ragioni etiche per escludere il genoma umano dalla brevettabilità" e si raccomanda inoltre "che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in occasione della revisione dell'accordo TRIPS, chiarisca che a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, il genoma umano non è brevettabile per le ragioni di pubblico interesse ivi esposte, in particolare l'ordine pubblico, la moralità e la protezione della vita e della salute umane",
- A. considerando che una società statunitense, la Myriad Genetics, ha ottenuto brevetti USA sui cosiddetti "geni del cancro del seno" BRCA1 e BRCA2 ed ha chiesto anche all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di brevetti per tali geni,
- B. considerando che negli Stati Uniti i laboratori di genetica possono, su licenza della Myriad Genetics, effettuare test solo per un numero molto limitato di mutazioni di BRCA1 e 2 (dietro pagamento di un diritto) mentre per ogni altro testo sono obbligati a rivolgersi alla stessa Myriad Genetics, andando così incontro ad ulteriori e considerevoli spese,
- C. considerando che nell'Unione europea esistono metodi di test più economici ed efficaci per i geni del cancro del seno BRCA1 e BRCA2, ma che già oggi i brevetti statunitensi ne rendono difficile l'impiego,
- D. considerando che la convenzione sul brevetto europeo, in particolare il suo articolo 52, paragrafo 2, lettera a), stabilisce che non possono essere concessi brevetti per le scoperte, mentre l'articolo 53, lettera a), esclude la brevettabilità di invenzioni la cui divulgazione o il cui sfruttamento sarebbero contrari all'ordine pubblico o alla moralità,
- E. considerando che il monopolio dell'impresa in questione, fondato sui brevetti statunitensi, e la sua politica di commercializzazione costringono già ora le donne in Europa ad attendere i risultati dei test più a lungo del necessario, poiché una parte dei test genetici possono essere effettuati solo nei laboratori della Myriad Genetics situati negli Stati Uniti,
- F. considerando che la concessione di brevetti simili da parte dell'UEB potrebbe creare anche nell'Unione europea una situazione di monopolio da parte dell'azienda in questione, il che potrebbe ostacolare fortemente o addirittura rendere impossibile l'ulteriore impiego di test più

economici ed efficaci già esistenti per i geni del cancro del seno BRCA1 e BRCA2; che tale eventualità potrebbe ripercuotersi in modo inaccettabile a danno delle donne interessate e creare forti oneri finanziari per la sanità pubblica; che essa potrebbe inoltre rappresentare un ostacolo considerevole per lo sviluppo e la ricerca di nuovi metodi diagnostici,

- G. considerando che l'UEB ha concesso alla Myriad Genetics brevetti per il BRCA1, il 10 gennaio 2001 col brevetto n. 699.754 e il 23 maggio 2001 col brevetto n. 705.903, e sta prendendo in considerazione la concessione di ulteriori brevetti per i geni del cancro del seno BRCA1 e 2,
- H. considerando che il termine per un'opposizione contro il brevetto n. EP 699.754 del 10 gennaio scade il 10 ottobre 2001, e che l'Institut Curie e il ministero della Sanità francese intendono proporre opposizione contro tale brevetto,
1. esprime viva preoccupazione per le possibili conseguenze della concessione, da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, di un brevetto su un gene umano;
 2. ribadisce la sua richiesta all'Ufficio europeo dei brevetti, "di assicurare che tutt(e) ... le domande di brevetto in Europa non violino il principio di non brevettabilità degli esseri umani, dei loro geni o cellule nel loro ambiente naturale ...";
 3. invita l'UEB a riconsiderare l'opportunità di brevettare tali geni, si associa a coloro che sollevano obiezioni contro la concessione di tali brevetti, come l'Institut Curie, e rinnova la sua richiesta di un riesame delle attività dell'UEB, onde assicurare che l'operato di tale Ufficio nell'esercizio delle sue funzioni sia soggetto a pubblico controllo, nonché di una modifica della convenzione sul brevetto europeo al fine di assicurare che l'UEB possa revocare i brevetti di propria iniziativa;
 4. rinnova il suo invito al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri affinché adottino le misure necessarie a garantire che il codice genetico umano sia liberamente disponibile per la ricerca in tutto il mondo e che le applicazioni mediche di determinati geni umani non siano ostacolate da monopoli basati su brevetti;
 5. chiede ai suoi servizi competenti di preparare senza indugio un'opposizione da proporre contro i brevetti europei nn. 699.754 e 705.903 e invita le altre istituzioni dell'UE e i governi degli Stati membri a fare altrettanto;
 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Ufficio europeo dei brevetti e ai governi degli Stati membri.